COMMISSIONE XII

INDUSTRIA E COMMERCIO – ARTIGIANATO – COMMERCIO CON L'ESTERO

114.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 19 FEBBRAIO 1987

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **MICHELE VISCARDI**

INDICE

PAG.

Proposte di legge: (Seguito della discussione e rinvio):

RALLO ed altri: Disciplina dell'attività di estetista (901);

BONETTI ed altri: Disciplina dell'attività di estetica (1591);

TREBBI ALOARDI ed altri: Disciplina dell'attività di estetica (2115);

PERRONE ed altri: Disciplina dell'attività di estetista (2229);

FERRARI MARTE ed altri: Disciplina delle attività di estetica femminile e maschile (2302);

GARAVAGLIA e LUSSIGNOLI: Norme-quadro per l'attività di estetista e modificazioni alla disciplina dell'attività di barbiere, parrucchiere ed affini (2484) 3

VISCARDI MICHELE, *Presidente* 3, 4

RIGHI LUCIANO, *Relatore* 3

PAGINA BIANCA

La seduta comincia alle 13,10.

DANTE ORESTE ORSENIGO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Seguito della discussione delle proposte di legge Rallo ed altri: Disciplina dell'attività di estetista (901); Bonetti ed altri: Disciplina dell'attività di estetica (1591); Trebbi Aloardi ed altri: Disciplina dell'attività di estetica (2115); Perrone ed altri: Disciplina dell'attività di estetista (2229); Ferrari Marte ed altri: Disciplina delle attività di estetica femminile e maschile (2302); Garavaglia e Lussignoli: Norme-quadro per l'attività di estetista e modificazioni alla disciplina dell'attività di barbiere, parrucchiere ed affini (2484).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Rallo, Del Donno, Muscardini Palli e Sospiri: « Disciplina dell'attività di estetista » e delle abbinate proposte di legge d'iniziativa dei deputati Bonetti, Righi, Garavaglia, Lussignoli, Casini Pier Ferdinando, Mensorio e Ferrari Silvestro: « Disciplina delle attività di estetica »; Trebbi Aloardi, Giovagnoli Sposetti, Mainardi Fava, Filippini, Olivi, Palopoli, Amadei Ferretti, Belardi Merlo, Bianchi Beretta, Bonetti Mattinzoli, Tagliabue, Cerrina Feroni, Grassucci, Donazzon, Bosi Maramotti, Capecchi Pallini, Bottari, Ceci Bonifazi, Cocco, Cominato, Francese, Gelli, Granati Caruso, Lanfranchi Cordioli, Lodi Faustini Fustini, Pedrazzi Cipolla, Minozzi, Montanari Fornari, Umidi Sala e Scaramucci Guaitini: « Disciplina dell'attività di estetica »; Perrone, Caccia, Napoli, Mannino Calogero, Meleleo, Perugini, Piredda, Pujia, Quattrone e Savio: « Disciplina dell'attività di estetista »; Ferrari Marte, Casalinuovo, Artioli, Demitry, Amodeo, Diglio, Fincato, Ferrarini e Curci: « Disciplina delle attività di estetica maschile e femminile »; Garavaglia e Lussignoli: « Norme-quadro per l'attività di estetica e modificazioni alla disciplina dell'attività di barbiere, parrucchiere ed affini ».

Ricordo che, nella seduta del 17 dicembre 1986, la Commissione deliberò di costituire un Comitato ristretto nell'ambito del quale procedere ad un perfezionamento del testo elaborato nel corso del precedente esame in sede referente dei progetti di legge oggi al nostro esame. Prego l'onorevole Righi di illustrare i risultati del lavoro svolto dal Comitato ristretto.

LUCIANO RIGHI, *Relatore*. Onorevole presidente, nel ringraziare i colleghi che hanno alacremente partecipato ai lavori del Comitato ristretto costituito per elaborare un testo unificato delle proposte di legge in materia di disciplina dell'attività di estetica, vorrei sottoporre alla Commissione un articolato che ritengo completo e molto chiaro.

Devo, però, rilevare che rispetto al testo concordato vi sono da apportare alcune correzioni. Per quanto riguarda la lettera *b)* del primo comma dell'articolo 3, la durata dei corsi regionali non è di almeno 400 ore, bensì di 300 ore, poiché si tratta di un'attività di aggiornamento

rivolta a coloro che già sono occupati; infatti, alla lettera *a)* del medesimo comma, viene mantenuto il minimo di 900 ore annue destinate a coloro che non svolgono alcuna attività lavorativa. All'articolo 10, lettere *a)* e *b)* del primo comma, abbiamo ritenuto di sopprimere la parola « artigiane » riferita alle imprese i cui titoli o soci possono ottenere la qualificazione professionale di estetista. Tale correzione è stata dettata dal fatto che la dizione generica di imprese – quindi non solo quelle artigiane – ricomprende anche tutte le altre che devono avere quelle determinate catratteristiche che, ai sensi della legge n. 161 del 1963 e successive modificazioni ed integrazioni, sono necessarie per essere considerate « affini ».

Invito, pertanto, la Commissione ad approvare con sollecitudine il testo unificato auspicando che il Senato non intenda apportarvi modifiche.

PRESIDENTE. Il nuovo testo del Comitato ristretto si differenzia dal precedente testo unificato elaborato nel corso dell'esame dei progetti di legge in sede referente e, involgendo profili di competenza delle Commissioni affari costituzionali e bilancio, ritengo possa essere oggi approvato in linea di principio, al fine di acquisire successivamente i pareri di tali Commissioni. Porrò quindi ora in votazione, in linea di principio, gli articoli redatti dal Comitato ristretto:

ART. 1.

1. L'attività di estetica comprende tutte le prestazioni ed i trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano il cui scopo esclusivo o prevalente sia quello di mantenerlo in perfette condizioni, di migliorarne e proteggerne l'aspetto estetico, modificandolo attraverso l'eliminazione o l'attenuazione degli inestetismi presenti.

2. Tale attività può essere svolta con l'attuazione di tecniche manuali, con l'utilizzazione di apparecchiature elettromeccaniche per uso estetico, che figurano nell'allegato I annesso alla presente legge, e l'applicazione di prodotti cosmetici definiti tali dalla legge 11 ottobre 1986, n. 713.

3. Sono escluse dall'attività di estetica le prestazioni dirette in linea specifica ed esclusiva a finalità di carattere terapeutico.

(È approvato).

ART. 2.

1. L'estetista che intenda esercitare professionalmente l'attività in modo autonomo, è tenuto ad iscriversi all'albo provinciale delle imprese artigiane assumendo la qualifica di imprenditore artigiano secondo le modalità e gli effetti previsti dalla legge 8 agosto 1985, n. 443.

(È approvato).

ART. 3.

1. La qualificazione professionale di estetista si intende conseguita, dopo l'espletamento dell'obbligo scolastico, mediante superamento di apposito esame teorico-pratico preceduto dallo svolgimento:

a) di un apposito corso regionale di qualificazione della durata di due anni, con un minimo di 900 ore annue; tale periodo dovrà essere seguito da un corso di specializzazione della durata di un anno oppure da un anno di inserimento in una impresa di estetica;

b) oppure di un anno di attività lavorativa qualificata in qualità di dipendente, a tempo pieno, successiva a rapporto di apprendistato come disciplinato dalla legge 19 gennaio 1955, n. 25, della durata prevista dalla contrattazione collettiva di categoria, e seguita da appositi corsi regionali, di almeno 300 ore, di formazione teorica, integrativi delle cognizioni pratiche acquisite presso una impresa di estetica;

c) oppure di un periodo, non inferiore a tre anni, di attività lavorativa qualificata, a tempo pieno, in qualità di dipendente o collaboratore familiare, presso una impresa di estetica, accertata attraverso l'esibizione del libretto di lavoro o documentazione equipollente, seguito dai corsi di formazione di cui alla precedente lettera *b)*. Il periodo di attività di cui alla lettera *c)* deve essere svolto nel corso del quinquennio antecedente l'iscrizione ai corsi di cui alla precedente lettera *b)*.

2. I corsi e l'esame teorico-pratico di cui al primo comma, sono organizzati ai sensi dell'articolo 8 della presente legge.

(È approvato).

ART. 4.

1. Le imprese che svolgono attività di estetica possono essere esercitate in forma individuale o societaria, secondo i limiti ed i requisiti stabiliti dalla legge 8 agosto 1985, n. 443.

2. Nel caso di impresa artigiana gestita in forma societaria, anche cooperativa, i soci ed i dipendenti che esercitano professionalmente l'attività devono essere in possesso della qualificazione professionale prevista dall'articolo 3.

3. Nelle imprese diverse da quelle previste dalla legge n. 443 del 1985, i soci ed i dipendenti che esercitano professionalmente l'attività di estetica devono essere comunque in possesso della qualificazione professionale di cui all'articolo 3.

4. Lo svolgimento dell'attività di estetica, dovunque tale attività sia esercitata, in luogo pubblico o privato, anche a titolo gratuito, è subordinato al possesso della qualificazione professionale prevista dall'articolo 3.

5. L'attività può essere svolta presso il domicilio dell'esercente ovvero presso apposita sede designata dal committente in locali che rispondono ai requisiti previsti dal regolamento comunale di cui all'articolo 5.

6. Non è ammesso lo svolgimento dell'attività in forma ambulante o di posteggio.

(È approvato).

ART. 5.

1. Le regioni, in conformità ai princìpi previsti dalla presente legge, emanano norme di programmazione delle attività di estetica al fine di assicurare uno sviluppo del settore compatibile con le effettive esigenze del contesto sociale.

2. I comuni, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la commissione di cui all'articolo 6, disciplinano con propri regolamenti l'attività di estetica.

3. I regolamenti comunali devono prevedere:

a) un piano di sviluppo e di adeguamento delle attività di cui alla presente legge;

b) le disposizioni atte a stabilire la distanza fra esercizi in rapporto alla densità della popolazione residente e fluttuante ed al numero degli esercizi medesimi e degli stessi addetti presenti nelle aziende;

c) il rilascio di apposita autorizzazione comunale da concedersi previa esibizione di apposita documentazione relativa ai requisiti di qualificazione professionale ed a quelli previsti dal successivo punto *d)*;

d) la determinazione dei requisiti di prevenzione incendi ed igienico-sanitari dei locali e le norme sanitarie per gli addetti.

4. La disciplina del regolamento comunale si applica a tutte le imprese che esercitano le attività di estetica.

(È approvato).

ART. 6.

1. I regolamenti comunali di cui all'articolo 5, sono redatti o modificati previo parere obbligatorio ma non vincolante

di una commissione comunale presieduta dal sindaco o da un suo delegato, e composta da tre rappresentanti di categoria designati dalle organizzazioni provinciali delle organizzazioni di categoria a struttura nazionale, da tre rappresentanti nominati dalle organizzazioni provinciali delle organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti più rappresentative a livello nazionale e dall'autorità sanitaria territorialmente competente.

(È approvato).

ART. 7.

1. L'autorizzazione prevista dall'articolo 5, lettera *d)*, è rilasciata dal sindaco, sentita la Commissione di cui al precedente articolo, con provvedimento di cui è data comunicazione al richiedente entro sessanta giorni dalla data di presentazione della domanda. La mancata comunicazione vale accoglimento della domanda.

2. Contro il provvedimento del sindaco che rifiuti l'autorizzazione è ammesso ricorso al tribunale amministrativo regionale nel termine di sessanta giorni dall'avvenuta comunicazione.

(È approvato).

ART. 8.

1. Le regioni predispongono in conformità ai princìpi previsti dalla legge 21 dicembre 1978, n. 845, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le organizzazioni regionali delle organizzazioni di categoria a struttura nazionale, i programmi per lo svolgimento dei corsi di formazione, qualificazione e specializzazione professionale, e degli esami teorico-pratici previsti dall'articolo 3, nonché dei corsi di aggiornamento e riqualificazione professionale di cui all'articolo 10.

2. A tal fine il ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i ministri della pubblica istruzione, del lavoro e della previdenza sociale e della sanità, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede con decreto, sentite le regioni e le organizzazioni di categoria a struttura nazionale, alla definizione dei contenuti tecnico-culturali dei programmi, dei corsi e delle prove d'esame.

3. Tra le materie fondamentali di insegnamento tecnico-pratico devono essere previste le seguenti:

a) cosmetologia;

b) nozioni di fisiologia e di anatomia;

c) nozioni di chimica e di dermatologia;

d) massaggio estetico del corpo;

e) estetica, trucco e visagismo;

f) apparecchiature elettromeccaniche;

g) nozioni di psicologia;

h) cultura generale ed etica professionale.

4. Le regioni organizzano l'esame teorico-pratico previsto dall'articolo 3 della presente legge prevedendo le relative sessioni dinanzi a commissioni nelle quali deve essere prevista la partecipazione di:

a) un componente nominato dalla regione;

b) un esperto designato dall'amministrazione periferica del Ministero della pubblica istruzione;

c) un esperto designato dall'amministrazione periferica del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

d) due esperti designati dalle organizzazioni provinciali delle organizzazioni di categoria a struttura nazionale;

e) due esperti designati dalle organizzazioni provinciali delle organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti più rappresentative sul piano nazionale;

f) il presidente della commissione provinciale per l'artigianato o un suo delegato;

g) due docenti di materie fondamentali del corso di studio.

5. Le regioni, per il conseguimento della qualifica professionale di estetista, hanno facoltà di istituire ed autorizzare lo svolgimento degli esami previsti dalla presente legge anche presso scuole private, previa approvazione delle relative norme di organizzazione e funzionamento ed esercitando la relativa vigilanza tecnica ed ammnistrativa.

6. Le scuole professionali già autorizzate e riconosciute dai competenti organi dello Stato alla data di entrata in vigore della presente legge debbono adeguarsi alle norme previste dall'articolo 3 e dal presente articolo.

(È approvato).

ART. 9.

1. Alle imprese artigiane esercenti l'attività di estetica che vendano o comunque cedano prodotti cosmetici, strettamente inerenti allo svolgimento della propria attività, alla clientela, al solo fine della continuità dei trattamenti in corso, non si applicano le disposizioni relative alla iscrizione al registro degli esercenti il commercio e all'autorizzazione amministrativa di cui alla legge 11 giugno 1971, n. 426.

2. Le imprese autorizzate ai sensi della legge 11 giugno 1971, n. 426, alla vendita di prodotti cosmetici possono esercitare l'attività di estetica a condizione che gli addetti allo svolgimento di tale attività siano in possesso del requisito professionale previsto dall'articolo 3 della presente legge e che si adeguino al regolamento comunale di cui all'articolo 5. Per le medesime imprese non sussiste l'obbligo dell'iscrizione all'Albo provinciale delle imprese artigiane.

3. L'entità delle vendite effettuate ai sensi del primo comma non può comunque superare il 20 per cento dell'importo complessivo annuo percepito per i servizi prestati alla clientela.

(È approvato).

ART. 10.

1. La qualificazione professionale di estetista è conseguita dai soggetti che, alla data di entrata in vigore della presente legge:

a) siano titolari di imprese per lo svolgimento di attività considerate affini ai sensi della legge 14 febbraio 1963, n. 161, e successive modificazioni ed integrazioni;

b) oppure siano soci in imprese gestite in forma societaria costituite per lo svolgimento delle attività di cui alla precedente lettera *a)*;

c) oppure siano direttori di aziende in imprese gestite in forma societaria costituite per lo svolgimento delle attività di cui alla precedente lettera *a)*.

2. Il conseguimento della qualificazione da parte dei soggetti indicati al comma 1 del presente articolo è subordinato all'esercizio personale e professionale per almeno due anni dell'attività di cui alla lettera *a)* del predetto comma 1.

3. La qualificazione professionale di estetista è altresì conseguita dai dipendenti delle imprese indicate nelle precedenti lettere *a)*, *b)* e *c)* che abbiano svolto l'attività di cui alla lettera *a)* del comma 1 per un periodo non inferiore a tre anni nel quinquennio antecedente la data di entrata in vigore della presente legge da comprovare in base ad idonea documentazione.

4. Qualora la durata dei periodi di attività svolta sia inferiore a quella indicata nei precedenti commi 2 e 3, i soggetti ed i dipendenti di cui ai precedenti commi, per il conseguimento della qualificazione professionale di estetista, sono tenuti a frequentare un corso regionale di aggiornamento professionale al termine del quale è rilasciato un apposito attestato di frequenza.

5. Si presumono, altresì, qualificati ai sensi della presente legge coloro che risultano in possesso di attestati o diplomi di estetista rilasciati a seguito di fre-

quenza di corsi di scuole professionali espressamente autorizzati o riconosciuti dagli organi dello Stato o delle regioni.

6. Gli allievi dei corsi di formazione professionale che abbiano conseguito attestati di qualifica ai sensi della legge 21 dicembre 1978, n. 845, conseguono la qualificazione professionale di estetista mediante il superamento dell'esame teorico pratico di cui all'articolo 3 della presente legge, previo svolgimento del corso di specializzazione di cui alla lettera *a)* del medesimo articolo 3.

7. I soggetti che, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono in possesso di qualifiche parziali relative ai mestieri di cui all'articolo 1 della legge 14 febbraio 1963, n. 161, come modificata dalla legge 23 dicembre 1970, n. 1142, e che intendono conseguire la qualificazione professionale di estetista, sono tenuti a frequentare un corso regionale di riqualificazione professionale.

(È approvato).

ART. 11.

1. L'attività di estetista può essere svolta anche unitamente all'attività di barbiere o parrucchiere, in forma di imprese rispettivamente esercitate nella medesima sede ovvero mediante una delle forme associative previste dall'articolo 3, secondo comma, della legge 8 agosto 1985, n. 443. In tal caso i singoli soci che esercitano le distinte attività devono essere in possesso dei requisiti di professionalità inerenti alle attività rispettive.

2. I barbieri e parrucchieri nell'esercizio della loro attività possono avvalersi direttamente di collaboratori familiari e di personale dipendente, per l'esclusivo svolgimento di prestazioni semplici di manicure e pedicure estetico.

(È approvato).

Porrò in votazione, in linea di principio, l'articolo 12 e l'allegato I.

ART. 12.

1. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con proprio decreto, emana, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale delle categorie economiche interessate, norme dirette a determinare le caratteristiche tecnico-dinamiche ed i meccanismi di regolazione, nonché le relative modalità di esercizio, e di applicazione e le cautele d'uso, nell'utilizzazione delle apparecchiature elettromeccaniche, da impiegarsi per lo svolgimento delle attività di estetica, che figurano nell'allegato I annesso alla presente legge. L'elenco di cui all'allegato I è aggiornato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, tenuto conto della evoluzione tecnologica del settore, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale delle categorie economiche interessate.

2. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, nella elaborazione dei programmi di cui all'articolo 3, deve fare riferimento ai requisiti tecnici ed alle modalità di utilizzazione delle apparecchiature, previsti dal decreto di cui al presente articolo, al fine di integrare e aggiornare le cognizioni tecnico-professionali degli operatori della categoria.

ALLEGATO 1.

ELENCO DELLE APPARECCHIATURE ELETTROMECCANICHE CHE POSSONO ESSERE IMPIEGATE NELL'ATTIVITÀ ESTETICA

Vaporizzatore con vapore normale e ionizzato non surriscaldato;

Stimolatore blu con scariche inferiori ad un centimetro e solo effluvio (alta frequenza o ad ultrasuoni);

Disincrostante per pulizia con intensità non superiore a 4mA;

Aspiracomedoni con aspirazione non superiore ad una atmosfera e con cannule aventi diametro di non oltre un centimetro;

Doccia filiforme ed atomizzatore con pressione non superiore ad un'atmosfera;

Massaggiatori meccanici solo a livello cutaneo e non in profondità;

Massaggiatori elettrici solo con oscillazione orizzontale o rotazione, utilizzando unicamente accessori piatti o spazzole;

Lampade abbronzanti UV-A;

Lampade di quarzo con applicazioni combinate o indipendenti di ultravioletti (UV) ed infrarossi (IR);

Massaggio ad aria con pressione non superiore ad un'atmosfera;

Massaggio idrico con pressione non superiore ad un'atmosfera;

Scaldacera per cerette;

Rulli elettrici e manuali;

Vibratori elettrici oscillanti;

Attrezzi per ginnastica estetica;

Attrezzature per manicure e pedicure;

Trattamenti di calore individuali e parziali;

Massaggio aspirante con coppe di varie misure ed applicazioni in movimento, fisso e ritmato e con aspirazione non superiore ad un'atmosfera;

Massaggiatori meccanici picchiettanti;

Massaggiatori elettrici picchiettanti;

Stimolatore a luce blu con tutti gli elettrodi per uso estetica (alta freqenza);

Ionoforesi estetica con intensità massima sulla placca, di 1mA ogni 10 centimetri quadri;

Depilatori elettrici ed elettronici;

Massaggiatori subacquei;

Apparecchi per presso-massaggio;

Elettrostimolatore ad impulsi;

Massaggiatori ad aria con pressione superiore ad un'atmosfera;

Laser estetico;

Saune.

(Sono approvati).

Porrò ora in votazione, in linea di principio, i restanti articoli del testo unificato.

ART. 13.

1. Entro novanta giorni dalla pubblicazione dei regolamenti comunali di cui all'articolo 5, le imprese che già esercitano l'attività prevista dall'articolo 1, sono autorizzate a continuare l'attività purché richiedano l'autorizzazione prevista dall'articolo 5.

2. Nel caso in cui le aziende già esistenti non rispondano ai requisiti stabiliti dal regolamento comunale di cui all'articolo 5, il comune provvede entro centoventi giorni dalla richiesta a fissare un termine massimo non superiore a dodici mesi per gli adeguamenti necessari.

(È approvato).

ART. 14.

1. Nei confronti di chi esercita l'attività di estetica, senza i requisiti professionali d cui all'articolo 3, è inflitta dall'autorità regionale competente la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma di denaro da lire un milione fino a cinque milioni con il rispetto delle procedure di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.

2. Nei confronti di chi esercita l'attività di estetica senza autorizzazione comunale è inflitta, con le stesse modalità di cui al comma 7 del presente articolo, la sanzione amministrativa da lire un milione a lire due milioni.

(È approvato).

ART. 15.

1. Le norme della presente legge non si applicano nel territorio delle regioni a statuto speciale e delle province autonome che abbiano competenza primaria in materia di artigianato e formazione professionale.

(È approvato).

ART. 16.

1. Sono abrogate le disposizioni incompatibili con la presente legge. Tuttavia, le disposizioni della legge 14 febbraio 1963, n. 161, in quanto compatibili con quelle della presente legge, continuano ad applicarsi fino all'emanazione, da parte delle singole regioni, delle disposizioni previste dagli articoli 5 ed 8 e dei regolamenti comunali di cui all'articolo 5 della presente legge.

(È approvato).

Trasmetterò subito gli articoli del nuovo testo unificato, testé approvati in linea di principio, alla I Commissione affari costituzionali ed alla V Commissione bilancio, per l'espressione dei pareri di competenza.

Il seguito della discussione delle proposte di legge è pertanto rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle 13,25.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
DOTT. TEODOSIO ZOTTA

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO